



CITTÀ DI VERCELLI

Allegato 4

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO VALORE PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI VERCELLI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto valore, da erogarsi ai dipendenti del Comune di Vercelli (di seguito "Ente") ed ad altri soggetti espressamente autorizzati dall'Ente.

L'appalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 285 del D.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 nonché dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle indicazioni fornite dall'AVCP nella determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011..

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi, convenzionati con la Società appaltatrice (di seguito "Ditta"), che svolgono le attività di cui al comma 3 dell'art 285 del D.P.R. 207/2010 e richiamate al successivo art. 6.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'appalto in questione ha il seguente valore,:

AMMONTARE PRESUNTO:

- circa 92.700 buoni pasto dell'attuale valore facciale di Euro 5,00= cadauno (esclusa I.V.A.), per un importo complessivo di Euro 463.500= circa (QUATTROCENTOESSANTATRE CINQUECENTO/00), I.V.A esclusa.

L'importo indicato è da considerarsi di massima, in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno dell'"Ente", che potrebbe subire un incremento/decremento, in relazione a varianti organizzative e/o di personale.

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO.

La durata dell'appalto è di **36 mesi a decorrere dal 01/05/2012**, ovvero dalla data di aggiudicazione qualora successiva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la

proroga del rapporto contrattuale per un periodo di giorni 180 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale, ed al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo, qualora ciò si renda necessario per procedere a nuova gara in assenza di convenzioni attive consip nell'imminenza della scadenza del contratto di servizio.

ART. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto verrà aggiudicato con la procedura aperta indicata dall'art. 55, comma V°, del D.Lgs. 163/2006 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010 mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta.

Gli indici di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi, nonché le metodologie di calcolo, sono indicati nel successivo art. 11.

ART. 5 – REQUISITI DEI BUONI PASTO VALORE - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.

Il valore facciale del buono è fissato in € 5,00 IVA esclusa.

I buoni pasto rilasciati dalla "Ditta" devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 285 del D.P.R. 207/2010.

I buoni pasto non potranno essere ceduti, commercializzati, cumulati o convertiti in denaro.

I buoni pasto saranno utilizzati esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto saranno di un unico tipo e dovranno riportare:

- il codice fiscale o la ragione sociale dell'"Ente" datore di lavoro,
- la ragione sociale ed il codice fiscale della "Ditta" (società di emissione),
- il valore facciale espresso in valuta corrente,
- il termine temporale di utilizzo,
- dovranno essere, a richiesta dell'Amministrazione, intestati nominativamente ad ogni dipendente.

I buoni pasto dovranno recare uno spazio riservato alla apposizione:

- della data di utilizzo,
- della firma del "dipendente" utilizzatore,
- del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

I buoni pasto dovranno contenere, inoltre, la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

La "Ditta" è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

I buoni pasto dovranno pervenire entro 5 giorni dalla richiesta mensile o secondo il diverso termine indicato dall'Ente in casi di urgenza, suddivisi in blocchetti nominativi secondo le indicazioni fornite dall'Ente, corredati da elenco riepilogativo.

La consegna dei buoni pasto sarà effettuata gratuitamente in un'unica soluzione relativamente all'ordine mensile o secondo il diverso termine indicato dall'Ente, presso l'indirizzo comunicato nell'ordine inviato dallo stesso Ente.

I buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro la data di scadenza verranno restituiti e rimborsati dalla ditta appaltatrice senza costi aggiuntivi.

Il valore facciale del buono pasto, ai sensi dell'art. 285, ultimo comma, del D.P.R. n. 207/2010, è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

ART. 6 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.

Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto oggetto del presente appalto dovrà essere erogato da esercizi convenzionati che svolgono le attività di cui all'art 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.

Alla gara, oggetto del presente capitolato, possono partecipare le società di capitali, singole o associate, e consorzi, con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro, che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali (ex art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), e che siano in grado di dimostrare la propria capacità finanziaria e tecnica in base ai requisiti specificati nel successivo articolo 9. Per gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto trova applicazione quanto disposto dal comma 2, dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010.

ART. 8 – ASSOCIAZIONI D'IMPRESA.

Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, anche le società appositamente e temporaneamente raggruppate.

I concorrenti associati possono costituire formalmente l'associazione, dopo l'aggiudicazione. In tal caso l'offerta congiunta tecnica e l'offerta congiunta economica di cui al successivo art. 11 devono essere sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate e con la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché con l'indicazione della società mandataria (capogruppo).

L'offerta deve contenere altresì l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutte le imprese raggruppate.

Infine, la fatturazione e l'accredito dei resi dovranno essere riferiti al soggetto indicato come società mandataria (capogruppo).

ART. 9 – REQUISITI ECONOMICO-TECNICI PER LA PARTECIPAZIONE.

Per dimostrare la capacità finanziaria ed economica la società partecipante alla gara dovrà presentare dichiarazione di almeno una banca che attesti, in italiano, detta affidabilità dell'impresa ai fini dell'assunzione dell'appalto in questione.

Inoltre, la società partecipante dovrà possedere un fatturato complessivo di almeno Euro 500.000,00= (Cinquecentomila/00) I.V.A. esclusa, per anno, realizzati nel triennio 2009 - 2011. Nel caso di associazione temporanea di imprese il fatturato deve intendersi come complessivamente riferito ai singoli partecipanti all'associazione e quindi il requisito considerato potrà essere posseduto cumulativamente. In ogni caso, la società designata quale capogruppo dovrà possedere il requisito in questione in una misura non inferiore al 50%, mentre le società mandanti in una misura non inferiore al 20%. I requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite dovranno essere pari a quelli globalmente richiesti.

Per dimostrare la capacità tecnica, la società concorrente dovrà presentare l'elenco dei principali appalti di servizi sostitutivi di mensa eseguiti negli ultimi tre anni (2009, 2010 e 2011), con l'indicazione del destinatario, della data e del relativo importo. Nel caso di associazione temporanea di imprese l'elenco deve intendersi come complessivamente riferito ai singoli partecipanti all'associazione e quindi il requisito tecnico considerato potrà essere posseduto cumulativamente. In ogni caso, la società designata quale capogruppo dovrà possedere il requisito in questione in una misura non inferiore al 50%, mentre le società mandanti in una misura non inferiore al 20%. I requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite dovranno essere pari a quelli globalmente richiesti.

Se trattasi di appalti eseguiti a favore di amministrazioni ed enti pubblici, essi sono provati da

certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di appalti di servizi a favore di privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente. Quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente, singolo, raggruppato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dovrà produrre, unitamente alla documentazione amministrativa, la documentazione prevista al comma 2 dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 10 – ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione sull'attività commerciale;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste all'articolo 10 Legge 575/1965; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006.
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 dell'alegge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione

- appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) nei cui confronti risulti qualche iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti:
 - i) che hanno commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - k) nei cui confronti risulti iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, relativa ad aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
 - l) nei cui confronti sussistano le condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettera m-ter)-;
 - m) che si trovino in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro soggetto concorrente, in relazione anche ai contenuti di cui al comma 2 dell'art. 398 del d. lgs. 163/2006;
 - n) che non presentino la certificazione/autocertificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto del comma 2;
 - o) che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 e che il periodo non si è ancora concluso;
 - p) che non sono in regola con le disposizioni in materia di prevenzioni infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - q) che non hanno dato applicazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

ART. 11 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – AGGIUDICAZIONE.

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'Ente secondo i seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA ECONOMICA (Punteggio complessivo punti 40)

PREZZO: Il concorrente dovrà indicare in numero ed in lettere lo sconto percentuale che verrà

praticato sul valore facciale del buono di € 5,00. Al prezzo scontato si applicherà l'imposta sul valore aggiunto.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo unitario più basso, determinato applicando al valore facciale del buono pasto, fissato in Euro 5,00 (IVA 4% esclusa), la percentuale di ribasso offerta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

$(\text{prezzo minimo offerto/prezzo singola offerta}) \times 40 \times 1 = \text{punteggio offerta singola Ditta}$

Il coefficiente correttivo sarà uguale a 1.

OFFERTA TECNICA (punteggio complessivo punti 60)

Il punteggio complessivo dei 60 punti viene ripartito secondo i seguenti parametri:

- Rete degli esercizi che la ditta si impegna a convenzionare – Punti 33
- Rimborso buoni pasto agli esercizi convenzionati – Punti 15
- Termini di pagamento agli esercizi convenzionati – Punti 10
- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 – Punti 1
- Possesso della certificazione SA 8000 – Punti 1

a) RETE DEGLI ESERCIZI. (punteggio massimo punti 33)

Nell'indicazione della rete degli esercizi è necessario che siano garantite per ciascuna delle sedi comunali di seguito indicate:

- 1. Sede Centrale e Sede Politiche Sociali – Piazza Municipio - Vercelli
- 2. Sede Uffici Tecnici – Via Quintino Sella, 1 - Vercelli
- 3. Sede Polizia Municipale – Via Donizzetti, 16 - Vercelli
- 4. Sede Istituzione Vallotti – C.so Liberta, 300 – Vercelli
- 5. Sede Magazzino Isola – Via Restano, 5 - Vercelli
- 6. Sede Magazzino Operai – C.so Gastaldi, 22 - Vercelli

per le sedi **n. 1, 2** nell'ambito del raggio di 500 metri la presenza di almeno per ciascuna sede:

- n. 5 esercizi di cui alla lettera a)- dell'articolo 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;
- n. 2 esercizi di cui alla lettera b)- dell'articolo 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;
- per le sedi **n. 3, 4, 5 e 6** nell'ambito del raggio di 1500 metri la presenza di almeno per ciascuna sede:
- n. 5 esercizi di cui alla lettera a)- dell'articolo 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;

- n. 2 esercizi di cui alla lettera b)- dell'articolo 285, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Inoltre almeno altri 18 esercizi nel territorio cittadino (intendendo in tale novero sia quelli di cui alla lettera a) che alla lettera b) dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010) al fine di garantire una rete maggiore.

Il numero minimo di esercizi da convenzionare risulta pertanto, nel rispetto delle esigenze sopra evidenziate, di 60 unità.

La formula che sarà applicata è la seguente:

Ci	=	$(Ni - Nb) / (Nm - Nb)$
----	---	-------------------------

Dove:

Ci	=	Coefficiente attribuito al concorrente i
Ni	=	Numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente
Nb	=	Numero minimo esercizi da convenzionare posto a base di gara
Nm	=	Numero massimo esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

Il punteggio di 33 punti viene moltiplicato per il Ci ottenuto da ciascuna ditta in relazione alla formula sopra riportata.

La ditta deve, nel rispetto delle condizioni minime di cui sopra, attivare, entro il congruo termine di 15 (quindici) giorni dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, il numero di convenzioni con esercizi nell'area territoriale del Comune di Vercelli dichiarato in sede di offerta. **La mancata attivazione della rete offerta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione**

Si precisa che quand'anche un medesimo esercizio (ad esempio Bar XY) sia ricompreso all'interno del raggio indicato con riferimento a più sedi (esempio nel raggio della sede 1 e nel raggio della sede 2 in quanto in parte coincidenti), ai fini dell'attribuzione del punteggio per la Rete degli Esercizi si considera la convenzione stipulata (che nell'esempio riportato per il Bar XY sarà una sola). Tanto dicasi anche per gli altri esercizi richiesti nel territorio cittadino

b) RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI. (punteggio massimo punti 15)

Si tratta dello "sconto incondizionato verso gli esercenti". La formula tiene in considerazione il

valore massimo di sconto richiesto agli esercenti che non può superare la percentuale del 6%.

La formula applicata è la seguente:

Ci	=	$(S_m - S_i) / (S_m - S_n)$
----	---	-----------------------------

Dove

Ci	=	Coefficiente attribuito al concorrente i
Si	=	Sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente
Sm	=	Sconto massimo posto a base di gara
Sn	=	Sconto minimo offerto dai concorrenti

Il punteggio di 15 punti viene moltiplicato per il Ci ottenuto da ciascuna ditta in relazione alla formula sopra riportata.

[(**esempio** ditta X sconto 5,9% - ditta Y sconto 5,85% - ditta Z sconto 5,8)

Ci ditta X = $(6 - 5,9) / (6 - 5,8) = 0,5$ (moltiplicato x 15) = 7,5

Ci ditta Y = $(6 - 5,85) / (6 - 5,8) = 0,75$ (moltiplicato x 15) = 11,25

Ci ditta Z = $(6 - 5,8) / (6 - 5,8) = 1$ (moltiplicato x 15) = 15]

Si precisa che per “**rimborso medio offerto**” si intende il valore facciale del buono pasto posto a base di gara (5,00 euro), decurtato dello scorporo dell'I.V.A. 9,1%, decurtato della commissione percentuale che il concorrente si impegna ad applicare alla rete di esercizi convenzionati dallo stesso concorrente dedicata all'espletamento del servizio.

La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell'elenco degli esercizi convenzionati così come indicato dopo il punto **d**).

c) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI. (punteggio massimo punti 10).

Il punteggio massimo è attribuito alla Ditta che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture in un termine inferiore **ai 45 giorni**.

Il termine che si prende in considerazione è quello dell'avvenuto effettivo accredito sul conto del beneficiario.

Il non rispetto del termine proposto, verificato dalla stazione appaltante a campione, è causa di espressa risoluzione del contratto.

La formula utilizzata per l'attribuzione del punteggio è la seguente:

Ci	=	$(T_m - T_i) / (T_m - T_n)$
----	---	-----------------------------

Dove

Ci	=	Coefficiente attribuito al concorrente i
Ti	=	Termine di pagamento espresso offerto dal concorrente
Tm	=	Termine di pagamento massimo espresso in giorni, posto a base di gara
Tn	=	Termine di pagamento espresso in giorni minimo offerto dai concorrenti

d) POSSESSO DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI (punteggio massimo 2):

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 – Puntì 1
- Possesso della certificazione SA 8000 – Puntì 1

La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria di aver attivato il numero di convenzioni con esercizi indicate in sede di offerta. **Si ricorda che se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche.**

A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'elenco, autocertificato ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza e la commissione percentuale applicata.

In caso di R.T.I., la commissione indicata sarà quella della Ditta deputata al rimborso ai ristoratori.

L'elenco dovrà, inoltre, riportare il **numero totale** degli esercizi convenzionati e la **commissione applicata**, utile alla verifica della determinazione del punteggio relativo al rimborso medio dei buoni pasto agli esercizi convenzionati previsto al punto **b)**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell'attivazione e/o dell'esistenza delle convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi. In caso di convenzioni già esistenti e operative, l'impresa aggiudicataria potrà indicare, in luogo di copia del contratto di convenzione, gli estremi di una fattura emessa dall'esercizio negli ultimi 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, precisando il numero, la data, l'importo e il relativo numero di protocollo di registrazione riportato nel registro acquisti IVA.

La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a **100**.

L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

Nel caso di gara deserta, considerata tale anche in presenza di offerte non ritenute valide, l'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione tramite procedura negoziale.

In ogni conteggio attinente la determinazione dei punti qualora il calcolo è basato su un sistema proporzionale, si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali arrotondate con riferimento al sistema di arrotondamento previsto per i decimali nel calcolo degli euro (a titolo di esempio: 37,464 = 37,46 /// 37,465 = 37,47)

ART. 12 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE.

Oltre a quanto già definito negli altri articoli, la "Ditta" appaltatrice dovrà:

- 1) fornire all'Ente un report trimestrale sull'utilizzo dei buoni;
- 2) consegnare presso la sede centrale dell'Amministrazione i plichi confezionati per unità operativa entro 5 (cinque) giorni dall'ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile o secondo la scadenza richiesta dall'amministrazione;
- 3) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti purché resi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione e comunque alla scadenza del contratto.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA.

La ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, nelle forme consentite per legge.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 14 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA.

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni persona e di € 1.000.000,00 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale di non inferiore a € 100.000,00 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Ogni consegna dei buoni alla sede centrale dell'Amministrazione sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante:

- ◆ il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- ◆ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario (5,00 euro) e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- ◆ l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.
- ◆ Il pagamento dei buoni avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

ART. 17- DIVIETO DI SUBBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Il servizio oggetto del presente affidamento non é subappaltabile in tutto o in parte.

E' fatto divieto assoluto alla "Ditta" di cedere a terzi in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, il contratto di affidamento a pena dell'immediata risoluzione, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento del danno.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della "Ditta", deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'"Ente" il quale provvede a prenderne atto.

ART. 18 PENALI.

Nel caso di non puntuale rispetto del presente capitolato, l'Ente, dopo formale comunicazione alla Ditta, che ha facoltà di fornire le proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione medesima, può comminare specifiche penali nei seguenti casi:

- mancata, ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto: per ogni 5 giorni, naturali e consecutivi, di ritardo, la Ditta aggiudicataria verrà assoggettata al pagamento di una penalità pari al 3% del valore facciale dei buoni oggetto di mancata, ritardata o irregolare consegna;

- nel caso di errori nella composizione e/o stampa dei buoni, la Ditta si impegna ad effettuare nuova fornitura entro 5 giorni naturali e consecutivi, dalla rilevazione dell'errata consegna, senza pretesa di alcun compenso aggiuntivo; nel caso di ritardo di detta fornitura per ogni giorno successivo ai 5 sarà applicata una penale pari al 1% del valore facciale dei buoni oggetto di inesatta dicitura;
- mancata sostituzione degli esercizi convenzionati; sarà applicata una penale di € 50,00 qualora la Ditta non provveda alla sostituzione dell'esercizio entro il termine indicato nella contestazione, di norma non inferiore a 10 (dieci) giorni: per ogni giorno di ritardo oltre i 10 (dieci) o oltre il termine eventualmente più favorevole indicato nella contestazione ulteriori € 5,00 al giorno;
- mancata fornitura del servizio (intesa quale non accettazione, non ritiro, da parte degli esercizi convenzionati del buono valore): € 50,00 per ogni violazione accertata;
- difforme fornitura del servizio (intesa quale riconoscimento da parte degli esercenti convenzionati con la ditta di un valore inferiore a quello nominale del buono vale a dire 5 euro): € 50,00 per ogni violazione accertata;

Le penali saranno rimosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla Ditta.

La ditta dovrà provvedere in merito entro il minor tempo possibile dalla data di contestazione ricevuta dall'Ente, informando l'Ente stesso dei provvedimenti adottati.

ART. 19 – CONTROVERSIE.

Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Vercelli.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese di contratto, bolli, registrazione, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, saranno interamente a carico della "Ditta" aggiudicataria in rapporto al valore dell'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, Sistemi Informativi e Servizi Demografici del Comune di Vercelli, Dott. Gabriele Ferraris.